doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 700 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° novembre 1967 al 31 ottobre 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario supplementare alla Repubblica federale di Germania per vari pesci marini

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(67/724/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

Vista la decisione del 5 luglio 1967 [1] relativa alla concessione alla Repubblica federale di Germania di un contingente tariffario di 5.000 tonnellate al dazio del 4,5 % per gli eglefini e sebasti, freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I c) della tariffa doganale comune,

Vista la lettera del 28 luglio 1967 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto che il contingente sia portato a 11.000 tonnellate per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1967, che sia esteso a due varietà di pesci, i merluzzi e i naselli, e che gli sia attribuita l'esenzione da dazio doganale,

Considerando che gli ultimi dati statistici disponibili per le quattro varietà di pesci in questione sono i seguenti :

(in tonnellate)

	Periodo dall'1. 8. al 31. 12. 1966	
Importazioni		
— totali	11.954	
— dalla C.E.E.	3.921	
— da paesi terzi	8.033	(circa 10.000 t nel 1965)
Esportazioni totali (pesci interi)	1.208	
Apporti della pesca nazionale	100.950	

[1] GU n. 180 del 3. 8. 1967, pag. 17.

Considerando che la decisione del 5 luglio 1967 escludeva momentaneamente i merluzzi e i naselli dal contingente tariffario di 5.000 t di eglefini e sebasti, affermando in particolare ch'era lecito sostenere che gli apporti comunitari di merluzzi e naselli avrebbero potuto coprire tutto il fabbisogno tedesco d'importazione per il periodo contingentario dal 1° agosto al 31 dicembre 1967 ; che, a tale proposito, dalle informazioni raccolte dai servizi della Commissione particolarmente in Francia, importante produttore di merluzzi e naselli, risulta che nell'ultimo trimestre 1967 il fabbisogno d'importazione tedesco per queste due varietà non potrà praticamente essere coperto dagli apporti comunitari ; che, di conseguenza, è opportuno estendere il suddetto contingente tariffario ai merluzzi e naselli ; che, tenuto conto, da una parte, del fatto che il fabbisgono tedesco d'importazione dai paesi terzi per le quattro varietà di pesci, merluzzi, naselli, eglefini e sebasti, ha già raggiunto negli ultimi anni almeno le 10.000 tonnellate, e, d'altra parte, dei rischi inerenti alla pesca, è opportuno aumentare il contingente tariffario da 5.000 à 11.000 tonnellate ; che, inoltre, il volume delle esportazioni complessive tedesche per i pesci in questione, specie nel 1966, comprende una parte notevole di esportazioni verso i paesi terzi ;

Considerando che, per quanto riguarda il dazio doganale da applicare al contingente tariffario in questione, non è stata avanzata alcuna nuova giustificazione atta a rimettere in discussione il dazio contingentario del 4,5 % fissato dalla citata decisione del 5 luglio 1967 ; che nell'attuale fase di realizzazione dell'unione doganale è opportuno che la Commissione preveda l'applicazione al

contingente tariffario in oggetto di un dazio che non sia nullo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario concesso alla Repubblica federale di Germania per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1967 per le sue importazioni da paesi terzi di eglefini e sebasti, freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I c) della tariffa doganale comune, è esteso ai merluzzi e ai naselli, freschi, refrigerati o congelati, della stessa voce tariffaria.

Il volume del contingente è aumentato da 5.000 a 11.000 tonnellate.

Articolo 2

Le altre disposizioni della decisione del 5 luglio 1967 restano invariate.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1967

relativa alla determinazione dell'aliquota del prelievo compensativo istituito in virtù dell'articolo 10 del Trattato per l'utilizzazione di taluni prodotti agricoli nella fabbricazione di amidi e di quellmehl

(67/725/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma,

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 14 ottobre 1963 [1], modificata con decisione del 23 marzo 1967 [2], e in particolare l'articolo 9,

Considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967 [3], gli Stati membri accordano restituzioni alla produzione per il granturco, il grano tenero e le rotture di riso destinati alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl ;

Considerando che, se tale fabbricazione ha luogo nelle circostanze considerate all'articolo 1 della decisione del 14 ottobre 1963, è opportuno applicare all'occorrenza un prelievo compensativo, la cui aliquota è determinata tenendo conto delle restituzioni accordate in caso d'utilizzazione dei prodotti agricoli comunitari ;

Considerando che è opportuno prevedere, a tale effetto, una deroga alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della decisione del 14 ottobre 1963, in modo da basare, se necessario, il prelievo compensativo sulla differenza tra il prelievo agricolo unico relativo ai prodotti in questione e l'ammontare della restituzione considerata nel regolamento n. 371/67/CEE ; che, per evitare delle complicazioni di natura amministrativa, è opportuno non tener conto della maggior restituzione eventualmente accordata in Italia per il granturco ;

Considerando che, durante il periodo in cui il granturco, il grano tenero e le rotture di riso non erano assoggettati ad un prelievo unico, il calcolo del prelievo compensativo era basato sulla media aritmetica speciale per ciascuno di questi prodotti utilizzati nella fabbricazione degli amidi, tenendo conto delle restituzioni accordate alla produzione ; che, pertanto, sembra giusto dare effetto retroattivo alla deroga di cui sopra sino alla data a partire dalla quale è stato applicato un prelievo unico per ciascuno dei prodotti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della decisione della Commissione del 14 ottobre 1963, l'aliquota del

---

[1] GU n. 172 del 28. 11. 1963, pag. 2782/63.
[2] GU n. 70 del 13. 4. 1967, pag. 1294/67.
[3] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.